

CODICE ATTIVITÀ ECONOMICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 135 DEL 21.12.2011
 MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28.04.2016 E
 N. 21 DEL 30.03.2017

STRALCIO INDICE

Art.	PARTE II - DISCIPLINA ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA TITOLO I – APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO, SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
65	Quadro normativo di riferimento
65/bis	Definizione apparecchi e modalità di esercizio
66	Sale Giochi e Sale Scommesse
66/bis	Modalità di calcolo dei 500 metri
66/ter	Gestione fase transitoria
	CAPO II – SANZIONI
66/quater	Sanzioni pecuniarie

ATTUALE TESTO DEL CODICE	TESTO CON MODIFICHE
	<p>Art. 65 – Quadro normativo di riferimento</p> <p>1. Le disposizioni normative di riferimento per l'apertura e l'esercizio delle Sale Giochi e delle Sale Scommesse, nonché per l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. sono principalmente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: articoli 86, 88 e 110; - Legge Regionale n. 5 del 4.7.2013 e ss.mm. "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza del gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate"; - D.G.R. n. 831 del 12.6.2017 "Modalità applicative del divieto alle sale da gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito"; - Decreti Ministeriali specifici che individuano il numero di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., che possono essere installati presso le Sale da gioco e Sale scommesse, e negli altri esercizi ove è consentito. in rapporto alla superficie del locale: D.Dirett. 27.10.2003, D.Dirett. 18.1.2007, d.Dirett. 27.7.2011; - Normativa vigente in materia di inquinamento acustico; - Normativa vigente in materia di conformità urbanistico-edilizia del locale e della destinazione d'uso; - Normativa vigente relativa agli impianti elettrici ed alle altre installazioni; - Norme in materia di orari, per le quali si rinvia a specifica ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 65 Definizione e modalità di esercizio

1. Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di seguito indicati, sono disciplinati dall'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.:

- a) "slot machine";
- b) "videolottery";
- c) apparecchi da intrattenimento elettromeccanici privi di monitor (gru meccaniche, pesche orizzontali e verticali);
- d) videogiochi che non consentono nessuna vincita nemmeno in natura.

I dispositivi di cui alle lettere a) e b) sono vietati ai minori di anni 18.

2. Tali apparecchi possono essere installati presso i seguenti esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (per effetto dell'art. 2, lett. g) del D.P.R. n. 311/2001):

- sale scommesse e sale bingo di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.;
- esercizi della somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico;
- alberghi ed esercizi similari;
- circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci, con esclusivo riferimento all'area della somministrazione (D. Dirett. 2003).

3. Tali apparecchi possono essere installati, previa presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nei seguenti esercizi:

- circoli privati non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
- esercizi commerciali;
- altre aree aperte al pubblico.

4. Gli apparecchi di cui al presente titolo possono essere installati altresì nelle sale giochi di cui al successivo art. 66 per l'apertura delle quali è necessaria la presentazione di S.C.I.A.

5. L'installazione degli apparecchi di cui al presente titolo è comunque consentita in base alle disposizioni stabilite per i singoli esercizi dai Decreti Ministeriali che individuano il numero di apparecchi e congegni che possono essere installati in rapporto alla superficie del locale.

Art. 65 bis - Definizione apparecchi e modalità di esercizio

1. Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, sono quelli previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) slot machine: "slot e new slot" art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.;
- b) videolottery: "VLT" art. 110, comma 7, T.U.L.P.S.;
- c) apparecchi da intrattenimento elettromeccanici privi di monitor (gru meccaniche, pesche orizzontali e verticali);
- d) videogiochi che non consentono nessuna vincita nemmeno in natura.

I dispositivi di cui alle lettere a) e b) sono vietati ai minori di anni 18.

2. Tali apparecchi possono essere installati presso i seguenti esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. (per effetto dell'art. 2, lett. g del D.P.R. n. 311/2001):

- Sale Scommesse e Sale Bingo di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.;
- Sale Giochi;
- Esercizi della somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico;
- Alberghi ed esercizi similari;
- Circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci, con esclusivo riferimento all'area della somministrazione (D.Dirett. 27.10.2003).

3. Tali apparecchi possono essere installati altresì - previo rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. - nei seguenti esercizi, come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.Dirett. 27.7.2011:

- circoli privati non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soci;
- esercizi commerciali;
- altre aree aperte al pubblico.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art.66, comma 3, ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. 5/2013, è vietata l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett a) del T.U.L.P.S. (Slot e VLT) nei locali sopra individuati nei precedenti commi 2 e 3, quando gli stessi si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili risultanti dalla mappatura allegata al presente Codice, calcolati come previsto dal successivo art. 66 bis. Per "installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Gli esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno delle quali possono essere installati apparecchi per il gioco, dovranno produrre, a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività, un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili, nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco.

6. L'installazione degli apparecchi di cui al presente titolo, ove consentita, è comunque subordinata alle disposizioni dei Decreti Ministeriali specifici indicati nel precedente art. 65 che stabiliscono, per ogni tipologia di esercizio individuata, ed in rapporto alla superficie del medesimo, il numero di apparecchi e congegni che

possono essere installati

Art. 66 Sala giochi

1. Per sala giochi si intende un esercizio composto da uno o più locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati degli apparecchi di cui al presente titolo oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ed esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box, ad esclusione di quelli che possano configurarsi quali forme di spettacolo.

2. L'esercizio di una Sala Giochi è subordinato al rispetto:

- delle disposizioni dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- della normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- del Decreti Ministeriali che individuano il numero di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., che possono essere installati presso le Sale Giochi, in rapporto alla superficie del locale;
- della conformità urbanistico-edilizia del locale e della destinazione d'uso;
- delle norme di sicurezza vigenti relative agli impianti elettrici e alle altre attrezzature.

3. Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, l'apertura di una sala giochi non è consentita in prossimità di scuole, chiese o altri luoghi di culto, ospedali o simili, e comunque ad una distanza non inferiore a metri lineari 20 da questi luoghi. La distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

4. L'apertura di una sala giochi è subordinata all'esistenza di adeguati parcheggi pubblici e privati della tabella di cui all'art. 51 delle N.T.A. del P.R.G. Tale obbligo non sussiste per le Sale Giochi che aprono nell'ambito del Centro Storico con una superficie di mq. 50.

Art. 66 - Sale Giochi e Sale Scommesse

1. Le Sale Giochi e le Sale Scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse ed i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2011 ⁽¹⁾.

2. Tali esercizi sono composti da uno o più locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati degli apparecchi di cui al presente titolo, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ed esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box, ad esclusione di quelli che possano configurarsi quali forme di spettacolo autorizzato ai sensi dell'art 86 del TULPS.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. 5/2013, è vietato l'esercizio delle Sale Giochi e delle Sale Scommesse in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili ivi indicati, e risultanti dalla mappatura allegata al presente Codice, calcolati come previsto dal successivo art.66 bis.

¹ Ministero dell'economia e delle finanze **D.Dirett.27-7-2011**

Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2011, n. 187

Art. 3 Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco

1. Sono da considerarsi punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco, quelli individuati nelle lettere che seguono:

a) agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111](#), adottato in attuazione dell'[art. 1, comma 286, della legge n. 311/2004](#), nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169](#);

b) negozi di gioco di cui all'[articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223](#) convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248](#), nonché negozi di gioco di cui all'[articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149](#) convertito con modificazioni dalla [legge 19 novembre 2008, n. 184](#) come modificato dall'[articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#);

c) sale bingo, di cui [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29](#);

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'[articolo 110](#), comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

2. Sono da considerarsi punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva i punti di vendita individuati al comma 1 come aventi «attività di gioco esclusiva», presso i quali sono comunque presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

Art. 66 bis - Modalità di calcolo dei 500 metri

1. Ai fini del calcolo dei 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'art. 6, comma 2 bis, della Legge Regionale n. 5/2013, la misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Codice tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenente gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile.

A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Codice è redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.

Art. 66 ter - Gestione fase transitoria

1. Il divieto previsto dal precedente art. 66, comma 3, si applica anche alle Sale Giochi e Sale Scommesse in esercizio: sulla base della mappatura allegata al presente Codice, saranno individuati gli esercizi ricadenti nel divieto di esercizio in quanto situati ad una distanza inferiore a m. 500 dai luoghi sensibili nei confronti dei quali, entro sei mesi dall'approvazione della mappatura, saranno adottati i provvedimenti di chiusura di cui alla DGR n. 831/2017. A questi stessi esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieti - formalizzandone l'intendimenti con la presentazione della domanda del permesso di costruire o l'istanza di avvio attività entro sei mesi dall'approvazione della mappatura - è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura.

2. Ai titolari degli altri esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di m. 500 dai luoghi sensibili, sarà comunicato il divieto di installazione di nuovi apparecchi ed il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Per installazione s'intende anche:

- a) il rinnovo del contratto stipulato fra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto anche con differente concessionario nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione di apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

A tal fine, su ogni apparecchio installato nei locali che ricadono nei 500 metri dai luoghi sensibili, il Titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi esistenti prima dell'entrata in vigore della presente disciplina.

CAPO II SANZIONI

Art. 66 quater - Sanzioni pecuniarie

- 1) L'osservanza delle disposizioni del presente

	<p>Polizia Locale, ovvero, dagli organi di cui al quarto comma della L. 24 novembre 1981, n. 689.</p> <ol style="list-style-type: none">2) Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21 e per quanto non previsto, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.3) Le violazioni delle disposizioni del TITOLO I - APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO, del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, (da Euro 25,00 a Euro 500,00).4) La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.5) Nel caso in cui gli apparecchi da gioco siano collocati a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, le relative sanzioni amministrative saranno applicate per ogni singolo apparecchio.
--	--